VENERDÌ 14 NOVEMBRE

MATTINA

Ore 9.30 – 3° sessione - **POLIZIA AMMINISTRATIVA**

MODERATORE: **Lorenzo Fontolan**, *Comandante PL di Padova*

La riforma dei controlli sulle attività economiche ad un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 103 del 2 luglio 2024

Miranda Corradi, *esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di legislazione commerciale*

REGIONE DEL VENETO · Comune di Pescantina · VILLA QUARANTA TOMMASI WINE HOTEL & SPA

"Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pescantina"

GRUPPO Maggioli

www.maggioli.com

1

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

In vigore dal 2 agosto 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Decreto ministeriale 17 settembre 2024 n. 159

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa.

In vigore dal 9 novembre 2024

La legge delega

Il decreto legislativo 103/2024 è adottato in attuazione della delega di cui **all'articolo 27** della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (**L. 5 agosto 2022, n. 118**), come da ultimo integrata dall'articolo 12, comma 4 della legge annuale sul mercato e la concorrenza 2022 (L. 30 dicembre 2023, n. 214).

L'articolo 27, al **comma 1, delega il Governo ad adottare** – senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica – uno o più **decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche**, nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati allo stesso comma 1, oltre che nel rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione di cui all'art. 20, comma 3 della legge n. 59/1997 (c.d. "legge Bassanini"):

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli <u>sulle attività economiche</u>

Art. 12. Abrogazioni

co. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto **è abrogato l'articolo 14** *Semplificazione dei controlli <u>sulle imprese</u>* **del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,** convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Conferenza unificata **Intesa 24 gennaio 2013, n. 2/CU.**

Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Gazz. Uff. 19 febbraio 2013, n. 42).

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Ambito di applicazione ed esclusioni

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1 Ambito di applicazione

co. 1. Le disposizioni del presente decreto **si applicano**

- ai **CONTROLLI AMMINISTRATIVI** → **sono esclusi I CONTROLLI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**
- **sulle attività economiche** → **non sulle imprese**
- **svolti dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, **le Regioni, le Province, i Comuni**, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, **le Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (**ARAN**) e **le Agenzie** di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al **CONI**.*

Miranda Corradi

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche:
ESCLUSIONI SOGGETTIVE

Art. 1 Ambito di applicazione

co. 1. Le disposizioni del presente decreto **si applicano**

- ai **CONTROLLI AMMINISTRATIVI**
- **sulle attività economiche**
- **svolti dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

esclusi ***i controlli svolti dalle Autorità indipendenti che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni*** *di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 165/2001,* ***quali:***

- *Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC)*
- *Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)*

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1 Ambito di applicazione

co. 4. **Resta fermo il rispetto** dei vincoli derivanti dall'**ordinamento europeo** e dal diritto internazionale.

Art. 11. Clausola di salvaguardia

co. 1. Le disposizioni del presente decreto **si applicano** **alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlls sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

Art. 1 Ambito di applicazione

co.3. **Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto**

- **i controlli in materia fiscale**, **(ai quali si applica l'art. 7 del D.L. 70/2011 come convertito dalla L. 106/2011)**
- **gli accertamenti e gli accessi ispettivi** disposti per la documentazione **antimafia** di cui al D.lgs 159/2011,
- i controlli di **polizia economico finanziaria**,
- nonché **i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale**, ivi inclusi i controlli di cui alla L.185/1990 *(Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento)* e al D.lgs 221/2017 *(Attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della L.170/2016 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).*

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlls sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

Le considerazioni svolte sembrerebbero far propendere per **l'inapplicabilità *in toto* della disciplina in esame alla materia urbanistico-edilizia**: se e vero, infatti, che l'edificazione, a maggior ragione ove effettuata da un'impresa edile, ovvero in un quadro di lottizzazione o comunque pianificazione attuativa di ampio respiro, può costituire un'"attività economica", lo è altrettanto che l'edificazione ne costituisce l'antefatto, ancorché *lato sensu* produttivo di un bene da immettere sul mercato immobiliare.
La natura speciale che da sempre ha assunto il procedimento sanzionatorio oggi declinato dal d.P.R. 380/2001, n.380, T.u.ed., costituisce un ulteriore argomento a favore della sua eterogeneità rispetto all'attuale *thema tractandum*. La questione peraltro e più teorica che pratica, dato che l'unica ipotesi astrattamente riconducibile al paradigma normativo è costituita dalla mancata presentazione della s.c.i.a. a fini di agibilità, di cui all'art. 24, co. 3, del Testo unico.
Le altre sanzioni pecuniarie ivi previste, peraltro, anche laddove costituiscono l'unico "castigo" per il responsabile dell'abuso (si pensi al caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. di cui all'art. 37, comma 1), non sono quantificate tra un minimo e un massimo edittale, ma correlate all'aumento di valore venale del bene, sicché non soddisfano comunque i requisiti previsti dalla nuova normativa sui controlli....*)

*) V. A. Manzione «*Luci e ombre della semplificazione del procedimento di controllo delle attività economiche, quale ultima frontiera della semplificazione amministrativa*» - Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni - N. 3/2024

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlls sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

Art. 5

co. 9. **Resta fermo** quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, sul **Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole** (**RUCI**).

Il RUCI costituisce, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 91/2014 come convertito dalla L.116/2014, strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro più razionale programmazione, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti.

Miranda Corradi 11

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlls sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

QUINDI:

Ai controlli sulle imprese agricole si applicano l'art. 1 del D.L. 91/2014 come convertito dalla L.116/2014, e il D.M. 22/07/2015.

Per i controlli in materia alimentare e mangimistica si applica l'art. 1 del D.L. 91/2014 come convertito dalla L.116/2014.

Per le violazioni in materia di etichettatura di alimenti si applica l'art. 27 del D. lgs n. 231/2017 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 91/2014.

Miranda Corradi 12

Attenzione: D.lgs 27/2021

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 *ai sensi dell'art.12, lett. a), b), c), d) ed e) della L.117/2019.*

Art. 2. ***Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti***

Co.1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, **sono le Autorità competenti** designate, ai sensi dell'*articolo 4 del Regolamento*, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli *articoli 137* e *138 del Regolamento*, **e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:**

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, **in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione** di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b) mangimi e sicurezza dei mangimi **in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso**, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;

c) salute animale;

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;

e) benessere degli animali;

f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

Miranda Corradi 13

Attenzione: D.lgs 27/2021

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 *ai sensi dell'art.12, lett. a), b), c), d) ed e) della L.117/2019.*

Art. 2. ***Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti***

Co.3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è **Autorità competente** ai sensi dell'*articolo 4 del Regolamento* nei seguenti settori:

a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'*articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*;

b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;

c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Miranda Corradi 14

Attenzione: D.lgs 27/2021

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 *ai sensi dell'art.12, lett. a), b), c), d) ed e) della L.117/2019.*

Art. 2. ***Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti***

Co.12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, **ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti**.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000019135.U/2022 del 08/06/2022 m_it
Data: 08/06/2022 13:37:00

OGGETTO: Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

È stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione la problematica relativa ai poteri di accertamento delle violazioni sulle materie in oggetto indicate, per la quale si ritiene necessario fornire indicazioni operative che sono illustrate nell'allegata scheda (all. 1).

*****

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000019135.U/2022 del 08/06/2022 m_it
Data: 08/06/2022 13:37:00

OGGETTO: Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

All. 1

Il D.lgs. 27/2021 adegua e raccorda le norme nazionali alle diposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi.

L'art. 4 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli sul rispetto delle previsioni ivi previste siano coordinati ed eseguiti da "Autorità competenti" individuate da ciascuno Stato membro.

Nel nostro ordinamento, l'art. 2 del suindicato D.lgs. 27/2021, ha individuato il Ministero della salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti sulla materia in argomento, anche per l'attività di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative, senza ricomprendere le Forze di polizia, ad eccezione del Comando Carabinieri per la tutela della salute nei limiti in cui di esso si avvale il Ministero della salute.

Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti, con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi[1].

[1] Naturalmente, l'attività di controllo potrà essere svolta congiuntamente alle Autorità suindicate (a titolo esemplificativo, si potrebbero eseguire controlli congiunti con le Aziende sanitarie locali). Infatti, per quanto riguarda, in particolare, l'attività di controllo durante il trasporto stradale, in determinate circostanze solo gli organi di polizia stradale possono procedere al fermo dei veicoli, mentre, le Autorità competenti in materia possono procedere all'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

Miranda Corradi 17

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000019135.U/2022 del 08/06/2022 m_it
Data: 08/06/2022 13:37:00

OGGETTO: Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

All. 1

Nell'ipotesi di riscontro di violazioni di una delle norme in argomento direttamente da parte di un organo di polizia stradale, invece, sarà necessario fornire segnalazione alla ASL territorialmente competente, richiedendone l'intervento. Infatti, l'art. 2, comma 12, del d.lgs. 27/2021, prevede espressamente che il personale delle Forze di polizia, diverso da quello del predetto Comando Carabinieri, quando, nell'ambito dei controlli svolti durante le proprie attività istituzionali, sospetti la sussistenza di situazioni non conformi alla norma, debba darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Si evidenzia che l'art. 28 del Regolamento (UE) 2017/625, prevede che le Autorità competenti possono delegare lo svolgimento dei controlli ad altri soggetti istituzionali. Tale facoltà, qualora praticata, consentirebbe di recuperare anche le Forze di polizia nel sistema degli Organi competenti ai controlli in materia.

Miranda Corradi 18

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000019135.U/2022 del 08/06/2022 m_it
Data: 08/06/2022 13:37:00

OGGETTO: Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

All. 1

Infine, per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento delle violazioni in materia di salute e benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene che gli organi di polizia giudiziaria mantengano la competenza nell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui al d.lgs. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi[2].

Continua, dunque, ad operare anche l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. 151/2007 secondo cui per gli atti di accertamento per le violazioni sono, in ogni caso, competenti gli organi individuati dall'art. 13 della legge 689/1981 e, quindi, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

---

[2] Ciò in ragione del fatto che, sebbene il Regolamento (UE) 2017/675 e il d.lgs. 27/2021 abbiano un ambito di applicazione che abbraccia anche il trasporto di animali vivi, né il Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) né il d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (che ha dettato le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) sono stati abrogati dalle normative sopravvenute, con la conseguenza che essi trovano piena applicazione.

Miranda Corradi 19

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1 definizioni

co. 2. Ai fini del presente decreto **si intende per**:

a) «**attività economica**»: l'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato; …

c) «**soggetto controllato**»: l'operatore che svolge l'attività economica soggetta a controllo;

D.L.5 del 9.2.2012 – L.35/2012
art.14 Semplificazione dei controlli sulle imprese

Miranda Corradi 20

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1 definizioni

co. 2. Ai fini del presente decreto **si intende per**: …

b) «**controlli**»: le **attività di natura amministrativa**, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, **per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico** da parte di operatori che svolgono un'attività economica;

Intesa del 24.01.2013 n. 2/CU sulle linee guida in materia di controlli

4. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

«Controllo sull'impresa»: l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico.

Miranda Corradi 21

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1 definizioni

co. 2. Ai fini del presente decreto **si intende per**: …

b) «**controlli**»: le **attività di natura amministrativa**, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, **per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico** da parte di operatori che svolgono un'attività economica;

Intesa del 24.01.2013 n. 2/CU sulle linee guida in materia di controlli

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

… Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.

Riguardo ai procedimenti che implicano controlli documentali, ad essi si applica la regola del controllo puntuale, salvi i casi in cui sono espressamente previsti i controlli a campione, ai quali si applicano le presenti Linee Guida. …

Miranda Corradi 22

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 recante Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

NOTA DI LETTURA

Relativamente alla definizione di "*controlli*" e al relativo ambito di applicazione del Decreto, si ritiene che lo stesso riguardi i controlli ispettivi, programmabili e ordinari, che le amministrazioni effettuano nel corso dello sviluppo dell'attività economica; il decreto, dunque, non trova applicazione relativamente ai controlli immediatamente conseguenti alla presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L.241/1990 o di domande finalizzate all'ottenimento di titoli autorizzatori da parte dell'operatore economico, né di controlli attivati a seguito di presentazione di comunicazioni.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

Controlli sulla regolarità della SCIA: art. 19 L.241/1990

co.3.L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

co.4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. …

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche:
ESCLUSIONI PER DETERMINATI AMBITI NORMATIVI

Controlli a campione

Art. 71 D.P.R. 445/2000 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Censimento dei controlli

Ricognizione dei controlli effettuati

D.Lgs 103/2024
censimento dei controlli

Art. 2. Semplificazione degli adempimenti amministrativi

a) **entro 60 giorni dal 2 agosto 2024** la presidenza del Consiglio dei ministri – **Dipartimento della funzione pubblica** elabora uno **schema standardizzato** per l'effettuazione del censimento dei controlli;

b) **entro 150 giorni dall'adozione dello schema standardizzato** del censimento dei controlli, **le amministrazioni** interessate **devono pubblicare sul proprio sito il censimento dei controlli** che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti;

Si rammenta comunque che tutti i requisiti necessari per l'esercizio delle attività economiche o per attuare una modifica all'attività dell'impresa sono dettagliati nella modulistica unificata, la cui pubblicazione sui siti delle Amministrazioni e dei SUAP è obbligatoria ai sensi della vigente normativa.

D.Lgs 103/2024
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali
dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti da rispettare

Art. 2. Semplificazione degli adempimenti amministrativi

co.5) Nel **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* **viene inserito l'art. *23 bis:*** (***Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche***).

«co. 1. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale** nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» **l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo** che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

co. 2 **L'elenco è aggiornato almeno a cadenza triennale**. »

D.Lgs 103/2024
ricognizione dei controlli effettuati facenti capo a ciascuna PA:

Art. 2. Semplificazione degli adempimenti amministrativi

c) **entro il 30 giugno 2025 le amministrazioni** effettuano una **ricognizione dei controlli e dei loro esiti effettuati nel triennio precedente** anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati **evidenziando le % di irregolarità riscontrate**. Il rapporto sullo stato dei controlli con indicazione delle percentuali di violazioni rilevate sul numero dei controlli è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica.

d) **entro il 30/10/2025 il Dipartimento della funzione pubblica deve elaborare un quadro di sintesi** che permetta di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi da trasmettere ai vari Ministeri coinvolti e al Parlamento;

e) La ricognizione dei controlli da parte delle amministrazioni e l'elaborazione del quadro di sintesi **è ripetuta con cadenza triennale**

Miranda Corradi 29

controlli sulle attività economiche

Viene, quindi, reintrodotto l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito istituzionale dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo già previsto dal D.L.5/2012 e poi abrogato dal D.lgs 33/2013

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Art. 14 *Semplificazione dei controlli sulle imprese*

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono tenute a **pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito** www.impresainungiorno.gov.it **la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese** in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Comma abrogato dall' art. 53, comma 1, lett. s), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Miranda Corradi 30

D.Lgs 103/2024
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali
dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti da rispettare

La Regione Lombardia ha iniziato a pubblicare l'elenco degli adempimenti e degli obblighi controllati dalla Regione

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente/controlli-sulle-imprese

Miranda Corradi

31

D.Lgs 103/2024
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali
dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti da rispettare

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente/controlli-sulle-imprese

Scheda informativa

Controlli sulle attività economiche

0

Si pubblica, ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, **l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo** che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative.

L'elenco è stato redatto **secondo uno schema standardizzato** elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e verrà **aggiornato con cadenza almeno triennale**, indicando altresì le attività di controllo eliminate. Si precisa che il censimento, effettuato sulla base delle interlocuzioni tra l'Amministrazione e la Funzione Pubblica, viene pubblicato con riserva di integrazione a seguito dell'evoluzione degli orientamenti in materia.

La sezione verrà aggiornata secondo la tempistica dettata dall'articolo 2 del d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103.

L'attuale sezione sostituisce quella precedentemente denominata **"Controlli sulle imprese"** di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 33 del 2013, **abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.**

Miranda Corradi

D.Lgs 103/2024
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali
dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti da rispettare

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente/controlli-sulle-imprese

Allegati

Censimento controlli su attività economiche RL_schema-standard_26.02.2025_rev.2.4.2025
Documento PDF - 237.71 KB

Censimento controlli su attività economiche RL_schema-standard_26.02.2025_rev.2.4.2025
Foglio di lavoro OpenOffice - 39.02 KB

Ultimo aggiornamento 28/02/2025

https://www.regione.veneto.it/controlli-sulle-imprese

MENU

Regione del Veneto
Il portale della Regione del Veneto

Ricerca nel sito... Cerca

Home page | la Regione | Servizi

La Regione
- Presidente
- Giunta Regionale
- Consiglio Regionale
- Organismi di garanzia e Osservatori
- Amministrazione trasparente
  - Disposizioni generali

La sottosezione "Controlli sulle imprese" (ex. all'art. 25 del d.lgs. 33/2013 abrogato dall'art. 43 c. 1 del dlgs 97 del 2016) non è più oggetto di pubblicazione.

Con decreto n. 103 del 12 luglio 2024 è stato introdotto l'articolo 23-bis al decreto legislativo 33/2013 che ha introdotto la nuova sezione "Controlli sulle attività economiche (art. 23-bis)", consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/controlli-sulle-attivita-economiche

Data ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2025

MENU

Regione del Veneto
Il portale della Regione del Veneto

https://www.regione.veneto.it/controlli-sulle-imprese

Ricerca nel sito... Cerca

Home page | la Regione | Servizi

La Regione
- Presidente
- Giunta Regionale
- Consiglio Regionale
- Organismi di garanzia e Osservatori
- Amministrazione trasparente
  - Disposizioni generali
  - Organizzazione
  - Consulenti e collaboratori
  - Personale

Controlli sulle attività economiche (art. 23-bis)

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche di cui all'art. 23-bis dlgs 33/2013 come introdotto dall'art. 2 c. 5 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118".
L'art. 23-bis c. 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.
La sottosezione "Controlli sulle imprese" (ex. all'art. 25 del d.lgs. 33/2013 abrogato dall'art. 43 c. 1 del dlgs 97 del 2016) non è più oggetto di pubblicazione.

Censimento dei controlli sulle attività economiche

Provincia autonoma di Trento
Portale amministrazione trasparente

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina727_controlli-sulle-attivita-economiche.html

HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Controlli sulle attività economiche

Questa parte "Controlli sulle attività economiche" sostituisce la precedente parte "Controlli sulle attività delle imprese", di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 33/2013 non più soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 97/2016.
L'obbligo di pubblicazione dell'Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo, che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche, è stato introdotto dall'articolo 2 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" comma 5 del recente decreto legislativo 103/2024.
Le informazioni sono pubblicate secondo uno schema standardizzato, elaborato dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Di seguito si riporta il censimento effettuato dalla Provincia autonoma di Trento:

Censimento complessivo pdf

Censimento complessivo ods

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

cosa stai cercando?

persone e uffici | seguici su

amministrazione trasparente

home / la regione / amministrazione trasparente / controlli sulle attività economiche

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ELENCO DELLE INFORMAZIONI

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Internal Audit
- Controlli sulle attività economiche
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Elenco delle informazioni

CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.
2. L'elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n.103/2024
art.2 c. 5

Decreto legislativo n. 33/2013
articolo 23-bis

Controlli 2025

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA10/

ultimo aggiornamento: giovedì 19 giugno 2025

37

RER Emilia-Romagna **Amministrazione trasparente**

Cerca

Sottosezioni | Accesso

Home / Controlli sulle attività economiche

https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/controlli-sulle-attivita-economiche

Controlli sulle attività economiche

Condividi | Vedi azioni

Lettura facilitata

In questa pagina è pubblicato, ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 2, comma 5 del d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103, l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative. La struttura della pubblicazione segue lo schema standardizzato e le indicazioni forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

L'elenco è aggiornato a cadenza almeno triennale e con indicazione delle attività di controllo eventualmente eliminate.

- Elenco dei controlli sulle attività economiche Regione Emilia-Romagna (Excel - 32,0 KB) (*versione .xlsx*)
- Elenco dei controlli sulle attività economiche Regione Emilia-Romagna (PDF - 87,4 KB) (*versione .pdf*)
- Elenco dei controlli sulle attività economiche Regione Emilia-Romagna (ODS - 22,4 KB) (*versione .ods*)

In questa pagina è presente anche il link alle indicazioni generali fornite dalle pubbliche amministrazioni statale e regionale in esito ai meccanismi di dialogo e collaborazione previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 103 del 2024: **Controlli sulle attività economiche: FAQ**

L'attuale sezione sostituisce quella denominata "Controlli sulle imprese" di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 33 del 2013, abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, i cui dati e informazioni non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 3. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

L'art. 3 definisce un sistema di identificazione e gestione del rischio "basso", cui i titolari di attività economica possono far ricorso su *base volontaria*, gestito dagli enti di certificazione. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 3. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

Il **sistema di identificazione** e gestione del rischio su base volontaria, **elaborato** dall''Ente nazionale italiano di unificazione (**UNI**) con norme tecniche o prassi di riferimento per definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo, **sarà riferito ai seguenti ambiti omogenei:**

a) **protezione ambientale;**
b) **igiene e salute pubblica;**
c) **sicurezza pubblica;**
d) **tutela della fede pubblica;**
e) **sicurezza dei lavoratori.**

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 3. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

… 4. **Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati** presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA). …

6. **L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa** di cui all'articolo 4.

7. Dopo il rilascio del Report certificativo **l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici** per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. **Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato** e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

fascicolo informatico di impresa

obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

divieto di richiedere documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo o in possesso della Pubblica Amministrazione

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 4. Fascicolo informatico di impresa
e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

co. 1. Al fine di

- rendere più efficienti e **coordinare i controlli** sulle attività economiche
- ed **evitare duplicazioni e sovrapposizioni**,
- nonché **programmare l'attività ispettiva** in ragione del profilo di rischio,

le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, **prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa** di seguito «fascicolo informatico», di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. …*

Miranda Corradi 44

Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Unioncamere | AN

impresainungiorno.gov.it

L'IMPRESA E **IL COMUNE** L'IMPRESA E **LA PA** L'IMPRESA E **L'EUROPA**

Pubbliche amministrazioni

Il Fascicolo d'impresa

Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Art. 2. co. 2. Le camere di commercio,…, svolgono le funzioni relative a: …

b) **formazione e gestione** del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di **punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa**, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-il-comune/fascicolo-impresa

Il "Fascicolo d'impresa" è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

E' stato previsto all'articolo 4 commi 8 e 9 del d.P.R.160/2010, ed è frutto dell'**interscambio informativo fra Registro Imprese e SUAP** .

Il "Fascicolo d'impresa" e' quindi costituito dagli atti e dai documenti presentati allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) e trasmessi alla Camera di Commercio; oltre a questi documenti raccoglie attestati emessi in Italia da alcuni Enti di Certificazione, in particolare:

- Accredia (Ente italiano di accreditamento)
- ANAC (Autorita' nazionale anti corruzione, per gli attestati SOA)
- Ecocerved (che gestisce, per il Ministero dell'ambiente, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).

Tramite questo servizio le Pubbliche Amministrazioni possono consultare e verificare le autorizzazioni di un'impresa senza dover richiedere copia del documento all'impresa stessa.

I SUAP possono accedere ai fascicoli d'impresa di interesse tramite:

- gli strumenti di gestione del procedimento (SUAP camerale) messi a disposizione dalle Camere di Commercio attraverso le apposite convenzioni.
- i servizi erogati dal **sistema SU.RI**.

I titolari di un'attività economica possono accedere, tramite CNS o SPID, al proprio fascicolo d'impresa erogato dal sistema '**impresa italia**' .

Miranda Corradi 45

Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Unioncamere | ANCI

impresainungiorno.gov.it UNIONCAMERE

L'impresa e il comune L'impresa e la PA L'impresa e l'Europa Notizie Help

L'impresa e il Comune > Pubbliche amministrazioni > Interscambio con Registro Imprese

Interscambio con Registro Imprese

Nella **normativa di riforma dei SUAP**, e nel successivo D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge n. 106 del 12 Luglio 2011, viene ribadita la necessità che sia la Pubblica Amministrazione a reperire, al proprio interno, tutte le informazioni su cittadini e imprese raccolte nell'ambito dei diversi procedimenti amministrativi, senza doverle nuovamente chiedere all'utenza.

Deve dunque essere assicurata la circolarità informativa costante tra il **Registro Imprese/REA** (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), gestito dalle **Camere di Commercio**, che pubblica tutti i dati anagrafici, societari e storici delle imprese italiane, e gli archivi degli **Sportelli Unici per le attività produttive**, che trattano invece tutte le informazioni relative alle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio delle attività economiche.

L'interscambio informativo fra SUAP e Registro Imprese può essere svolto attraverso l'utilizzo di funzioni di cooperazione applicativa (sono indicate nell'art. 11 dell'allegato tecnico al regolamento SUAP), come specificato nelle regole tecniche, oppure tramite un servizio web di questo portale, che consente al SUAP di:

- inserire, ai fini della comunicazione al REA, le pratiche che sono arrivate al Comune attraverso i propri strumenti di front-office;
- verificare se un'impresa è iscritta o meno al Registro Imprese;
- consultare l'archivio delle SCIA pervenute attraverso il flusso contestuale a ComUnica;
- ottenere la visura camerale di lavoro riferita all'impresa che ha presentato una pratica in istruttoria;
- inserire, ai fini della comunicazione al REA, gli esiti relativi a ciascuna pratica e la relativa documentazione;
- interrogare l'archivio delle pratiche comunicate al Registro Imprese.

Il **servizio SU.RI.** assicura la circolarità informativa costante tra il **Registro Imprese/REA** (Repertorio delle notizie economiche a amministrative), gestito dalle Camere di Commercio, che pubblica tutti i dati anagrafici, societari e storici delle imprese italiane, e gli archivi degli **Sportelli Unici per le attività produttive**, che trattano invece tutte le informazioni relative alle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio delle attività economiche.

Il **servizio SU.RI** è dedicato ai SUAP che si sono accreditati autonomamente e non utilizzano gli strumenti di gestione del procedimento messi a disposizione dalle CCIAA attraverso le apposite convenzioni.

L'accesso è riservato **ai responsabili degli uffici SUAP** accreditati e registrati nell'anagrafe dei SUAP. Il funzionario responsabile dell'ufficio SUAP deve essersi registrato, tramite CNS, al portale "Impresa in un giorno".

Miranda Corradi 5

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 4. Fascicolo informatico di impresa
e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

co. 2. **L'amministrazione** procedente,
ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli,
accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri né vincoli,
con le modalità definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del D.lgs n. 219 del 2016,
avvalendosi anche

- dei dati ivi presenti concernenti i controlli già svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore
- e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attività economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo,
- per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 4. Fascicolo informatico di impresa
e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

co. 3. **Le amministrazioni di cui all'articolo 1 non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso**. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). …

4. ***Le violazioni accertate dall'AgID*** *rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e* ***comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare*** *ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs 165/2001. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del D.L. 179/2012, come convertito dalla L.221/2012.*

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 4. Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

co. 3. **Le amministrazioni di cui all'articolo 1 non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso**. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (**AGID**). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite

Presidenza del Consiglio dei Ministri
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 4. Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

Potenziamento delle infrastrutture e piattaforma PDND

co. 4. Al fine di garantire elevati standard di affidabilità sistemica è previsto il **potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo.**
La Piattaforma digitale nazionale dati (**PDND**) è sviluppata anche al fine di **consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità**. L'interoperabilità del sistema è assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

PDND Interoperabilità

25-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. **251**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 settembre 2024, n. **159**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa.

In vigore dal 9 novembre 2024

Art. 2. *Finalità e accesso al fascicolo informatico d'impresa*

1. **Il fascicolo è l'aggregazione** documentale informatica strutturata e univocamente identificata **contenente tutti i documenti, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o),** di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 1. Definizioni

co.1 Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

lett.o) «**documenti**»:

- i **provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi** concernenti attività d'impresa **adottati successivamente** alla data di entrata in vigore del D.lgs 219/2016 *Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**10/12/2016**)*;
- i **provvedimenti, gli atti e i documenti** di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - **quelli di cui all'articolo 2, comma 2 del d.P.R. 160/2010**

Cioè: Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
- concernenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,
- e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- ed i relativi elaborati tecnici e allegati

***che sono presentati** esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, **al SUAP** competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.*

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 1. Definizioni

co.1 Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

lett.o) «**documenti**»:

- i **provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi** concernenti attività d'impresa **adottati successivamente** alla data di entrata in vigore del D.lgs 219/2016 *Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**10/12/2016**)*;
- i **provvedimenti, gli atti e i documenti** di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - quelli di cui all'articolo 2, comma 2 del d.P.R. 160/2010,
  - quelli relativi alle **verifiche e ai verbali concernenti i controlli** effettuati ai sensi dei decreti legislativi di cui all'art. 27 della L.118/2022 *Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche,* nonché, ai sensi della legislazione vigente, in relazione alla competenza delle singole Amministrazioni interessate,
  - **le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni** concernenti le attività di impresa e, ove previsto, **i relativi elaborati tecnici e allegati e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi,**
  - nonché gli **atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta** comunque denominati rilasciati dallo sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le **certificazioni di qualità o ambientali** e le **verifiche eventualmente effettuate sull'attività e sui locali ad essa adibiti**;

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 2. Finalità e accesso al fascicolo informatico d'impresa

2. **Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA** (*Repertorio economico amministrativo*), è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.

Sono iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo:

- **le imprese**, individuali o societarie, **con sede principale all'estero** che istituiscono, modificano o cessano un'unità locale nel territorio nazionale
- **i soggetti collettivi** (associazioni, consorzi, aziende speciali, fondazioni, enti di vario genere, etc.) **che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.**

A decorrere dal 12 maggio 2012, ad integrazione dell'originaria struttura del REA, è stata istituita anche un'apposita Sezione Speciale nella quale si iscrivono:

- le "persone fisiche", iscritte nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano l'attività presso alcuna impresa (l'iscrizione era possibile entro il 30 settembre 2013)
- i soggetti che, all'interno di un'impresa, cessano di svolgere l'attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo, entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività, pena la decadenza.

Attività economiche svolte da privati

Il D.lgs 103/2024 si applica ai controlli alle attività economiche svolte da privati non iscritti al REA (come bed & breakfast, locazioni brevi non imprenditoriali, attività occasionali) che non hanno fascicolo d'impresa?

Questi non sono «soggetti economici" ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 159/2024 che prevede: "*Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA (Repertorio economico amministrativo), è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato*"

In attesa di chiarimenti è opportuno applicare la diffida, predisponendo un registro per il controllo delle reiterazioni

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 2. Finalità e accesso al fascicolo informatico d'impresa

3. **Per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico** e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attività dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti.
4. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD.
5. **L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.**
6. **I soggetti privati diversi** dai soggetti di cui al comma 5 **possono acquisire, tramite interrogazione** puntuale del fascicolo, **i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa** iscritta o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, **con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria** di cui all'articolo 7 *Consultazione dei privati*.

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 3. Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa

1. **Il fascicolo è alimentato**, per quanto di rispettiva competenza,
   - **dal SUAP**
   - e **dai responsabili del procedimento** delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) *(amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico)*
   - nonché **dalle amministrazioni che effettuano i controlli** ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. I soggetti di cui al comma 1 **trasmettono alla camera di commercio** territorialmente competente il **duplicato informatico dei documenti relativi all'attività di impresa**, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), ai fini dell'inserimento nel fascicolo, con le modalità di cui all'articolo 4.
3. I documenti di cui al comma 2 sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attività d'impresa.

Miranda Corradi 57

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 1 – DOCUMENTAZIONE TECNICA, PROGETTUALE

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*Si;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*Si.*

Cioè, tempo di conservazione dei dati: 10 anni

Tipologia di documenti

a. Asseverazioni
b. Documentazione topografica/fotografica
c. Estratti PRG
d. Mappe catastali
e. Planimetrie
f. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative alle attività
g. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative agli immobili
h. Schede tecniche impianti
i. Schede tecniche immobili
j. Procedimenti e titoli relativi all'edilizia
k. Dichiarazione di conformità impianti

Miranda Corradi 58

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 2 – AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E AUTOCERTIFICAZIONI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*Si;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*Si.*

Tipologia di documenti

a. Comunicazioni e Segnalazioni (base autocertificativa)
b. Autorizzazioni
c. Licenze
d. Concessioni
e. Nulla osta
f. Prese d'atto
g. Dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorietà
h. Attestati di idoneità
i. Atti di assenso, consenso, pareri
j. Comunicazioni e provvedimenti dell'amministrazione di esito avverso

Miranda Corradi 59

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 3 – CERTIFICATI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*Si;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*Si.*

Tipologia di documenti

a. Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità
b. Certificazioni di altri sistemi di gestione
c. Certificazioni di prodotti e servizi
d. Certificazioni agricole
e. Certificazioni Bio
f. Attestazioni S.O.A.

Miranda Corradi 60

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 4 – DOCUMENTI RELATIVI ALLE PERSONE DELL'IMPRESA

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*No;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*No.*

Tipologia di documenti

a. Dichiarazioni sostitutive relative a requisiti obbligatori
b. Dichiarazioni di nomina/accettazione/rinuncia di incarico
c. Attestati partecipazione a corsi
d. Attestati possesso requisiti professionali
e. Certificazioni di qualità del personale dell'impresa
f. Riconoscimento requisiti acquisiti all'estero
g. Titoli di studio
h. Attestazioni datore di lavoro

Miranda Corradi 61

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 5 – DOCUMENTI FINANZIARI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*No;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*No.*

Tipologia di documenti

a. Fidejussioni
b. Polizze assicurative professionali, infortuni, RCT
c. Documentazione fiscale
d. Documentazione previdenziale
e. Regolarità contributiva

Miranda Corradi 62

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 6 – ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*Si;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*Si.*

Tipologia di documenti

a. Iscrizione in registri
b. Iscrizione in albi
c. Iscrizione in elenchi, ruoli, repertori ed anagrafi speciali

Miranda Corradi 63

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 7 – DOCUMENTI RITENUTI DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DELL'IMPRESA

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*Si;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*No;*
E.	*Dati giudiziari*	*No;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*Si.*

Tipologia di documenti

a. Documenti di interesse per gli investitori
b. Documenti di interesse per gli istituti di credito
c. Documenti di interesse per i consumatori
d. Documenti di interesse per la partecipazione a bandi ed appalti
e. Documenti di cantiere
f. Documentazione relativa ai macchinari e automezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività
g. Documenti provenienti da enti pubblici o privati di Paesi dell'Unione europea
h. Documenti di interesse per qualificare l'attività esercitata

Miranda Corradi

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 8 – VERBALI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Assenza di dati personali*	*No;*
B.	*Dati che permettono l'identificazione indiretta*	*Si;*
C.	*Dati che permettono l'identificazione diretta*	*Si;*
D.	*Dati sensibili*	*Si;*
E.	*Dati giudiziari*	*Si;*
F.	*Trattamento dei dati personali (mesi)*	*120.*

Regime di ostensibilità dei documenti appartenenti alla classe:

A.	*Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono*	*Si;*
B.	*Accessibile alla Pubblica Amministrazione*	*Si*;*
C.	*Accessibile ai soggetti privati*	*No.*

** Accesso consentito alle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al conferimento di almeno un documento nella medesima Classe.*

Quindi l'amministrazione che non ha già conferito documenti perché non gestisce i procedimenti o perché è la prima volta che effettua un controllo, per questo primo controllo non può accedere al fascicolo??!!!

Miranda Corradi 65

D.M. 159/2024 - Allegato A - classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa

➢ CLASSE 8 – VERBALI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

Tipologia di documenti

a. Verbali controlli di metrologia legale
b. Verbale controlli sicurezza prodotti
c. Verbali controlli pre-imballaggi e peso netto
d. Verbali controllo cooperative, anche sociali
e. Verbali controllo Enti del terzo settore
f. Verbali controlli di natura sanitaria
g. Verbali controlli in materia di sicurezza
h. Verbali controlli in materia di lavoro
i. Verbali di controllo in materia di prevenzione incendi
j. Verbali di controllo in materia ambientale, paesaggistica, storico-artistica
k. Verbali di controllo in materia di polizia amministrativa o annonaria
l. Verbali di controllo in materia di governo del territorio.

Miranda Corradi 66

D.M. 159/2024 - formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
Art. 9. Cronoprogramma per l'applicazione delle disposizioni regolamentari

1. **Le disposizioni del presente decreto** si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010, come modificato dal decreto interministeriale 12 novembre 2021, e **sono attuate, con decreto del Ministro**, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, **entro il 26 novembre 2025**. **I SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo**, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, **entro 180 giorni dall'adozione del decreto** di cui al primo periodo.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e **sono attuate con decreto del Ministro**, da adottarsi, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata, **entro 120 giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1**, con il quale sono individuate le modalità di alimentazione. **Le amministrazioni destinatarie** del decreto di cui al presente comma **si conformano ad esso entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo**.
3. Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, con uno o più decreti del Ministro può essere esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l'attività d'impresa, nel rispetto delle specifiche tecniche adottate con il decreto di cui al co. 1.

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche: modalità e limiti per lo svolgimento dei controlli

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

Linee guida e FAQ

co. 1. **Per agevolare e promuovere la comprensione** e il rispetto sostanziale **della normativa applicabile in materia di controlli**, **i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali**, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, **apposite linee guida o FAQ**, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

CONSIGLIO DI STATO, sez. I, parere del 20 luglio 2021, n. 1275
CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 30 agosto 2023, n. 8065

… le FAQ sono sconosciute all'ordinamento giuridico, in particolare all'art. 1 delle preleggi al codice civile. Esse svolgono una funzione eminentemente pratica né, in genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge.
È quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica. Tuttavia, non può essere sottovalutato l'effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti di chi (l'amministrazione) fornisce le risposte. … Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 7. Meccanismi di dialogo e collaborazione: INTERPELLO

co.1. **Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative** riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, **le associazioni nazionali di categoria** di cui all'art. 4 della L.180/2011, **possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata**. **Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma**. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 2 della L.241/1990, le associazioni di cui al presente comma possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

Miranda Corradi 71

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 7. Meccanismi di dialogo e collaborazione:
PUBBLICAZIONE RISPOSTE

co.2. **Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente»** del sito istituzionale **e costituiscono criteri interpretativi** di carattere generale.

co.3. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica

Miranda Corradi 72

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

co. 2. **Il controllo si fonda**

- **sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni** che programmano e svolgono i controlli,
- nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità,
- tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti
- in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il **criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.**

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

co. 7. **Le amministrazioni** improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e **adottano** i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse **eventuali sanzioni, in modo proporzionale**

- **al livello di rischio** di cui all'articolo 3, comma 2,
- **al pregiudizio arrecato,**
- **alle dimensioni del soggetto controllato**
- **e all'attività economica svolta**.

semplificazione dei controlli sulle attività economiche

L. 24 novembre 1981, n. 689	D.Lgs 103/2024
Art. 11 *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)* **Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria** fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo **e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative**, si ha riguardo • **alla gravità della violazione,** • **all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,** • **nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.**	**Art. 5** *(Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche)* co.7. **Le amministrazioni** improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e **adottano** i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse **eventuali sanzioni, in modo proporzionale** • **al livello di rischio** di cui all'art.3, co. 2, • **al pregiudizio arrecato,** • **alle dimensioni del soggetto controllato** • **e all'attività economica svolta**.

Miranda Corradi 75

D.Lgs 103/2024 semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

immediata effettuazione e programmazione dei controlli

CO. 3. **Ferma restando** l'**IMMEDIATA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI** nel caso di:

- richieste dell'Autorità giudiziaria
- o di **circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici,**
- nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea,
- nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- e, comunque, **ogni qual volta emergano situazioni di rischio**,

le amministrazioni PROGRAMMANO i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

Miranda Corradi 76

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

Periodicità dei controlli

co. 4. **Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio** di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari **non più di una volta l'anno**, salvi i casi di cui al comma 3 *(per l'immediata effettuazione dei controlli).*

co. 6. **Quando**, all'esito del controllo, **l'amministrazione procedente accerta la conformità** agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, **il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi**, salvi i casi di cui al co. 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. **Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.**

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 5. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

Tutela dell'attività controllata

co. 5. **Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente**, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

co. 8. In attuazione del principio di trasparenza,
salvo che ricorrano

- i **casi** di cui al comma 3 *(per **l'immediata effettuazione dei controlli**)*
- **o motivi di urgenza** del controllo
- **o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso**,

l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno **10 giorni prima** del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, **l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.**

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Diffida amministrativa

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art. 1 definizioni

co. 2. Ai fini del presente decreto **si intende per**: …

d) «**diffida amministrativa**»:

- **invito**,
- **contenuto nel verbale di ispezione**,
- **rivolto dall'accertatore al trasgressore** e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della L.689/1981 *(obbligati in solido)*,
- **prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa**.

Miranda Corradi 80

Verbale di ispezione

Diventa obbligatorio

redigere il verbale di ispezione, numerato e protocollato,

consegnarlo al trasgressore e all'obbligato in solido (nelle forme della «contestazione» immediata o della notifica).

Il verbale di ispezione (come eventuali atti successivi quali verbali di accertamento, ordinanze ingiunzione ecc.) **va tempestivamente inserito nel fascicolo d'impresa,** privato dei dati sensibili dei soggetti che vi compaiono.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: NON APPLICABILITA'

Art. 6. ***Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile***

co. 1. … **L'istituto della diffida amministrativa** di cui al presente decreto **NON SI APPLICA** a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano

- la tutela della salute,
- **la sicurezza e l'incolumità pubblica**
- e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Art. 6. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

co. 1. Salvo che il fatto costituisca reato,

per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria NON SUPERIORE NEL MASSIMO A 5.000 EURO,

l'organo di controllo incaricato,

nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di VIOLAZIONI SANABILI,

diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo **entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida**.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. …

Miranda Corradi 83

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Cosa si deve intendere per «violazioni sanabili»?

altre norme vigenti lo hanno precisato:

- **art. 1 del D.L. 91/2014 come convertito dalla L.116/2014, concernente *disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche (cd. Decreto CAMPOLIBERO)***

  co.3: Per violazioni sanabili si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. … Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

Miranda Corradi 84

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Cosa si deve intendere per «violazioni sanabili»?

altre norme regionali, da disapplicare dopo l'entrata in vigore del D.lgs 103/2024, lo avevano precisato:

- **Emilia Romagna L.R. 21/1984, n. 21, art. 7-bis co.6** La diffida amministrativa … non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.
- **Piemonte L.R. 17/2023, art. 8**
  - co.3 Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili;
  - co.6 La diffida amministrativa … non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.
- **Veneto L.R. 10/1977 art. 2-bis co.4** La diffida amministrativa … non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Cosa si deve intendere per «violazioni sanabili»?

La Lombardia nella L.R. 31/2008, *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*, all'**art. 179-bis co.4** prevede:

Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 130 decies, commi 1, 2 e 3, limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata (p*er le sanzioni relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari)*; …

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Cosa si deve intendere per «violazioni sanabili»?

La Lombardia nella L.R. 31/2008, all'**art. 179-bis co.4** prevede:

Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni: …

b) articolo 162, commi
- 8 *(mancata esposizione marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristici o per l'esposizione di una segnaletica difforme da quella prevista)*
- e 9 (mancata esposizione della SCIA per l'esercizio dell'attività di agriturismo e della carta di provenienza dei prodotti serviti nell'ambito dell'attività agrituristica di somministrazione di alimenti e bevande o esposizione della carta di provenienza dei prodotti serviti con dati non veritieri. …

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Cosa si deve intendere per «violazioni sanabili»?

La Lombardia nella L.R. 31/2008, all'**art. 179-bis co.4** prevede:

Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni: …

c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 157, co. 1,
- lettere h) (*diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni non rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte nell'ambito dell'attività agrituristica)*
- e i) *(esporre in modo non ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti nell'ambito dell'attività agrituristica)*;

d) articolo 162, comma 17, limitatamente all'inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 *per l'esercizio dell'attività enoturistica*.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

il quinquennio decorre
dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 103/2024

Quindi la reiterazione non opera per violazioni per le quali è stata emessa diffida ai sensi delle leggi regionali che la prevedevano, stante che tali leggi regionali non sono fatte salve

Miranda Corradi 89

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: applicabilità

Fino alla completa attivazione del fascicolo informatico d'impresa ai sensi del D.lgs 103/2024, nel caso si accertino violazioni sanabili, nel verbale di ispezione è opportuno far dichiarare all'interessato se è la prima volta che la violazione viene commessa nell'arco di un quinquennio, assumendo sommarie informazioni ai sensi dell'art. 13 della L.689/1981.

E' quindi opportuno

- **precisare nel verbale di ispezione** che si chiede al soggetto controllato se è vero che è la prima volta nell'arco degli ultimi 5 anni che viene accertata a suo carico la violazione _____ riscontrata nel verbale stesso;
- riportare la relativa risposta che, se positiva, comporterà l'applicazione della diffida nei casi previsti dal D.lgs 103/2024.

Miranda Corradi 90

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

E se la violazione non si può sanare nel tempo di 20 giorni perché richiede procedure che prevedono tempi più lunghi?

È opportuno applicare ugualmente la diffida
e poi dare atto che non si è ottemperato alla diffida nei termini assegnati

Miranda Corradi 91

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Non si prevede il caso in cui non si riesca a notificare il verbale di ispezione con la diffida

Ad es. in caso di trasgressore irreperibile o di casella PEC non più operativa

Miranda Corradi 92

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

QUINDI **DIFFIDA AMMINISTRATIVA:**

SI APPLICA QUANDO

- **nel corso di un controllo amministrativo**
- **di un'attività economica** (che produce e offre beni e servizi)
- **si accerta una violazione punita con sanzione amministrativa**
- **di obblighi o divieti che non attengono la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza dei luoghi di lavoro**
- **il massimo edittale della sanzione non supera i 5.000 euro**
- **la violazione è accertata per la prima volta in 5 anni**
- **la violazione è "sanabile"**

Miranda Corradi 93

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

QUINDI **DIFFIDA AMMINISTRATIVA:**

- **In caso di violazione "sanabile" accertata per la prima volta in 5 anni si consente al trasgressore di protrarre una condotta illecita per il periodo assegnato, comunque non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.**
- **Il D.lgs 103/2024 ripropone, in sede di controllo, quanto previsto per le verifiche sulla SCIA dall'art. 19 comma 3, secondo periodo, della L.241/1990: «***Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,* ***invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime****. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.»*

Miranda Corradi 94

controlli non programmati

Nel caso di controlli non programmati,

qualora non sia possibile accedere a banche dati per verificare se il soggetto sia già stato diffidato per quella violazione nei 5 anni precedenti

è opportuno applicare comunque la diffida "con riserva di verifica successiva"

precisando cioè nel verbale di ispezione che, nel caso il soggetto fosse già stato diffidato, che si provvederà ad annullare la diffida in autotutela ed a procedere con l'accertamento della violazione

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Art. 6. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

co. 2. **In caso di mancata ottemperanza** alla diffida di cui al comma 1 **entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione** ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

In caso di PARZIALE OTTEMPERANZA alla diffida **entro il termine indicato,** occorre darne atto in modo accurato nel secondo verbale di ispezione ed **effettuare la contestazione solo per quanto non sanato**

Come si procede per verificare l'ottemperanza alla diffida ?

Si procede con un altro verbale di ispezione in cui di dà atto che quanto diffidato è stato sanato oppure che non è stato sanato **e poi si redige il verbale di accertata violazione**.

Es. **verbale di accertata violazione**:
In data 26/04/2025, alle ore …, presso gli uffici del Comando in intestazione
i sottoscritti Agg/Uff. di P.L. e P.G. danno atto di quanto segue:

- in data 05/04/2025, alle ore …, è stata effettuata **ispezione con accertamento di violazioni che sono state riportate nel verbale di ispezione e diffida** n. xx prot. … consegnato alle parti in data … (o notificata alle parti in data …);
- **le violazioni indicate erano sanabili entro il termine di giorni 20**, termine scaduto alle ore 24,00 del 25.04.2025;
- in data 26/04/2025, alle ore …, è stato effettuato **accesso ispettivo nei medesimi locali per verificare l'ottemperanza a quanto diffidato** con il citato verbale di ispezione;
- nel corso di tale verifica è stato redatto **verbale di ispezione n. yy,** prot. … **con cui si è accertato che non vi è stata ottemperanza a quanto diffidato** in quanto _____;
- pertanto **non essendo state sanate le violazioni** degli artt. _____ della L.__/___, **accertate in data 05/04/2025**, **IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RIPRENDE A DECORRERE E VIENE APPLICATA LA SANZIONE DI SEGUITO INDICATA ….**

Miranda Corradi

Qualora si debba procedere con l'ordinanza ingiunzione, questa è opportuno che sia emessa in tempi brevi

Possiamo avere due casi problematici:

- se il trasgressore impugna l'ordinanza ingiunzione e vince, la violazione viene meno e quindi la diffida applicata non può essere conteggiata ai fini della reiterazione quinquennale, stante che la violazione non sussisteva. Quindi in caso la stessa violazione venga accertata successivamente, questa ulteriore violazione costituisce invece la prima violazione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 103/2024 e quindi deve essere soggetta a diffida;
- se l'ordinanza non viene emessa in tempi veloci, il rischio è che vengano effettuati altri controlli con la procedura sanzionatoria correlata alla prima diffida non ancora conclusa. Quindi può succedere che non venga applicata la diffida in caso di successive violazione nell'arco dei 5 anni quando poi la prima violazione a cui la diffida è stata applicata venga annullata in sede di ricorso;

Miranda Corradi 98

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

DIFFIDA AMMINISTRATIVA: APPLICABILITA'

Art. 6. **Violazioni sanabili** e casi di non punibilità per errore scusabile

co. 3. Il **mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida**

ovvero i **casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano**

- la tutela della salute,
- la sicurezza e l'incolumità pubblica
- e la sicurezza sui luoghi di lavoro

comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all'articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 6. Violazioni sanabili e **casi di non punibilità per errore scusabile**

Irresponsabilità per errore non determinato da colpa

co. 5. **In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.**

Previsione già contenuta nella L.689/1981:

L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 3 *(Elemento soggettivo)*

Co.1 Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Co.2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 6. Violazioni sanabili e **casi di non punibilità per errore scusabile**

DIFFIDA PER SETTORE AGROALIMENTARE

co. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del **D.L. 91/2014**, convertito, con modificazioni, **dalla L.116/2014**, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

Art. 1 del D.L. 91/2014, **convertito**, con modificazioni, **dalla L.116/2014**

Co.3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, **diffida** l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. …

Miranda Corradi 101

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 6. Violazioni sanabili e **casi di non punibilità per errore scusabile**

DIFFIDA PER SETTORE AGROALIMENTARE

co. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del **D.L. 91/2014**, convertito, con modificazioni, **dalla L.116/2014**, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

Art. 1 del D.L. 91/2014, **convertito**, con modificazioni, **dalla L.116/2014**

Co.3. … **Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'*art.14 della L.689/1981*. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'*art.16 della citata L.689/1981*. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Formazione
Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 8. Formazione

co. 1. Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni competenti, e acquisita l'intesa in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8, del D.lgs 281/1997, definisce un **piano di formazione** specifica del personale, **da erogare**, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **attraverso** la **Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA**, con particolare riferimento alle competenze in materia

- di **digitalizzazione** degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli,
- di **cooperazione** con gli operatori economici,
- di **coordinamento** tra le amministrazioni
- e di **criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti** di cui all'articolo 2.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 8. Formazione

2. **Le amministrazioni** di cui all'articolo 1 **possono contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli**, nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le università, le camere di commercio e le associazioni di categoria.

*Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, **le Regioni, le Province, i Comuni**, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, **le Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 9. Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo

co. 1. **Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo**, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale** in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. **Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici** e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

co. 2. Indica le norme ed i principi che devono rispettare le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche.

D.Lgs 103/2024
semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

co.1. **Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

co.2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Indica le norme statali ed europee cui fare riferimento per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei controlli alle attività economiche.

Vero è che per semplificare la vita agli operatori economici, si finisce per complicarla agli organi di controllo, stante che **il quadro delle modalità cui gli stessi si devono attenere** e a monte la perimetrazione dei casi cui lo stesso si attaglia **non risultano affatto di immediata individuazione**, almeno allo stato e nelle more del completamento del quadro normativo attraverso l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti …*)

*) V. Antonella Manzione «*Luci e ombre della semplificazione del procedimento di controllo delle attività economiche, quale ultima frontiera della semplificazione amministrativa*» - Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni - N. 3/2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Miranda Corradi